Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Prot. 9921 RU

Rif. n. 19643 del 03.02.2011

Roma, 18 marzo 2011

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE MERCATO
DIVISIONE XXI – REGISTRO IMPRESE
VIA SALLUSTIANA 53
00187 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0067871 - 11/04/2011** - INGRESSO

Oggetto: richiesta parere Legge 122/1992 (Autoriparatori).

Codesto Dipartimento con ministeriale 19643 del 3 febbraio (comprensiva di quesiti pregressi) chiede alla Scrivente di esprimere il proprio avviso su questioni inerenti la corretta applicazione della Legge 5 febbraio 1992 n. 122 con precipuo riferimento alla assoggettabilità ad essa di talune specifiche categorie di Operatori meccanici.

Questa Direzione generale ben comprende l'esigenza che le domande di iscrizione agli Albi delle Camere di commercio siano sottoposte a vaglio rigoroso, e che perciò codesta Amministrazione istituzionalmente tenuta a disporre in materia intenda prevenire diversità di comportamenti sul territorio ed abusi anche in considerazione del fatto che gli Operatori che hanno ottenuto l'iscrizione possono poi svolgere, in regime di autorizzazione, attività di rilevante e primaria incidenza sulla sicurezza della circolazione stradale.

Sta però di fatto che l'articolo 1 della Legge in questione, alla stregua del cui contenuto il richiesto parere va articolato, sembra formulato in guisa tale da far ricomprendere nella categoria la più ampia gamma di Operatori; e che in linea di principio (fatte salve le eccezioni elencate nel secondo comma) chiunque a qualsiasi titolo metta mano su veicoli di qualsiasi categoria abbia diritto – beninteso, in vigenza di altri requisiti – a vedersi riconosciuta la qualifica di Autoriparatore. Anche, si direbbe, coloro che

operano su un veicolo attuando interventi del tutto marginali ed anzi talora neanche richiedenti specifica e mirata professionalità.

Né, si ritiene, possono essere statuite con normativa che non abbia il rango di Legge disposizioni in qualche misura limitative.

Per quanto attiene in particolare, nell'ambito della casistica proposta, alla attività di installazione di ganci di traino, ci si limita ad evidenziare che di fatto le connessioni elettriche tra un veicolo traente ed uno rimorchiato sono, nella quasi totalità dei casi, già predisposte.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti propone la propria disponibilità a collaborare alla eventuale revisione del Corpo normativo di cui si è trattato

Il DIRETTORE GENERALE
(VITELLI dr. arch. Maurizio)

CG

Direzione Generale per la Motorizzazione

Segreteria
dgmot.segr@mit.gov.it
tel. 06 41586236 – 6296 – 6297
fax 06 41586203

C:\Documents and Settings\cazzagon.v\Desktop\data\vania_dgmot_segr\vania_lettere\GC\gc_sviluppo economico_0_legge122_1992.doc 24/03/2011 12 40